

Proc. n. [REDACTED] Ruolo Generale Lavoro

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data [REDACTED], nella causa di primo grado iscritta al r. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno [REDACTED] pendente

**TRA**

[REDACTED] rappresentato e difeso - giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio - dall'avv.to Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] con studio in Firenze alla [REDACTED]

**RICORRENTE****E**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*; **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del l.r. *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso di essa in Firenze alla Via degli Arazzieri n. 4;

**RESISTENTI**

ha depositato telematicamente fuori udienza, visto l'art. 221, co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, la seguente

**SENTENZA****MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con ricorso depositato il [REDACTED] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
  - disapplicare la determinazione negativa, assunta con nota M\_D GPREV [REDACTED], dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare e della leva - I Reparto - 4<sup>a</sup> Divisione - Servizio Speciali Benefici - (all. 1), comunicata al ricorrente in pari data, con il quale è stata respinta la sua istanza finalizzata alla rivalutazione della propria posizione, quale soggetto equiparato a Vittima del Dovere, attraverso l'applicazione delle **prerogative di cui agli artt. 3 della legge n. 466/80 e 1, comma 5, della legge n. 302/90;**



- accertare e dichiarare il proprio diritto soggettivo perfetto, a vedersi riconosciuti i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto *status*, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere:

a) alla riliquidazione della speciale elargizione oltre rivalutazione ISTAT nel suo importo massimo, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, sino alla concorrenza, quindi, di € 200.000,00 in virtù del combinato disposto delle norme anzidette e dell'art. 5, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, oltre rivalutazione ISTAT a far data dalla data dell'insorgenza della patologia di cui alla prima missione sino al soddisfo; in subordine sul punto, considerare, ai fini dell'indennizzo, la valutazione dell'invalidità permanente effettuata dal CTU in sede civile di risarcimento danni in misura almeno pari al 65%, o quanto meno al 40%, così come constatato dalla stessa C.M.O. di Firenze nell'ultimo verbale del 2010;

b) sulla scorta di una valutazione dell'invalidità permanente di molto superiore al ¼ della capacità lavorativa - constatata in misura quantomeno pari al 100%, o in subordine al 65%, o in estremo subordine al 40% - alla liquidazione dello **speciale assegno vitalizio** di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'**assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407**, nell'importo di € 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data della loro estensione sino al soddisfo);

c) al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9;

- conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

2. I Ministeri convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare la litispendenza in relazione al giudizio iscritto al n. [REDACTED] R.G. innanzi al T.A.R. Lazio e disporsi la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Lazio nel procedimento predetto; in ulteriore subordine, respingere nel merito il ricorso in quanto infondato; in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; con vittoria di spese e onorari.
3. Nelle more del giudizio le p.a. convenute hanno documentato che con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED], depositata in data [REDACTED], la Corte d'Appello di Roma, Sez. I Civile, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore della giurisdizione amministrativa e che la così riformata sentenza del Tribunale di Roma n. [REDACTED] è stata tuttavia nel frattempo eseguita, con il pagamento, da parte del Ministero della Difesa, in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivatigli dal contatto con l'uranio impoverito nei territori della ex Jugoslavia ove lo stesso era stato inviato, quale militare, nel [REDACTED] 1999 in missione di pace dallo Stato italiano.



4. [REDACTED] ha, quindi, riassunto il giudizio risarcitorio innanzi al T.A.R. Lazio e lo stesso è, allo stato, ancora pendente (R.G. n. [REDACTED]).
5. Le Amministrazioni resistenti, che già in sede di udienza ex art. 420 c.p.c. avevano eccepito la compensazione fra quanto dovesse essere stato corrisposto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della predetta sentenza del Tribunale di Roma e quanto dovesse essere riconosciuto al ricorrente all'esito del presente giudizio, con le note autorizzate del [REDACTED] hanno precisato di voler sollevare nel presente giudizio l'eccezione di compensazione (c.d. *compensatio lucri cum damno*), **ritenendo necessario lo scomputo delle somme, eventualmente accertate dal T.A.R. a titolo risarcitorio, in via definitiva prima della definizione del presente giudizio, da quelle spettanti allo stesso ricorrente a titolo indennitario, la cui debenza si dovesse accertare successivamente nel presente giudizio, previa capitalizzazione degli assegni richiesti.**
6. Il ricorrente ha rilevato la tardività dell'eccezione e, comunque, ne ha contestata la fondatezza.
7. La causa è stata istruita con prove documentali e CTU medico-legale e, visto l'art. 221, co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, previo deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, viene decisa oggi, [REDACTED], con sentenza depositata telematicamente fuori udienza.
8. In via preliminare, ritiene il Tribunale che non ricorra la fattispecie della litispendenza ex art. 39 c.p.c. rispetto a giudizi introdotti innanzi a giurisdizioni differenti e non innanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834). E, nel caso di specie, si ritiene sussista la giurisdizione dell'A.G.O., in funzione di giudice del lavoro, posto che le elargizioni, di natura indennitaria e con funzione assistenziale, per cui causa, formano oggetto, al ricorrere dei presupposti di legge, di diritti soggetti perfetti, rispetto ai quali la p.a. non vanta alcuna discrezionalità.
9. Sempre in via preliminare, non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. non ravvisandosi un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e il giudizio pendente innanzi al G.A. con n. [REDACTED].
10. Nel merito, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze dei documenti in atti e delle indagini peritali effettuate, ritiene che la domanda del ricorrente sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, possa trovare solo un parziale accoglimento.
11. Come è noto, l'art. 3 della l. n. 466/1980, invocato dal ricorrente nel presente giudizio, stabilisce che: "*Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una **invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.***", allo stato di € 200.000,00.



12. A sua volta, l'art. 1, co. 5 l. n. 302/1990, parimenti posto dal ricorrente a base della sua pretesa, dispone che: "5. ***Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.***".
13. Orbene, a parere del giudicante, nella fattispecie concreta non sussiste il requisito normativo costituito da una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego
14. Sotto un primo profilo, infatti, il CTU incaricato, dott. Lorenzo D'Antonio, all'esito delle indagini peritali effettuate, ha determinato, senza che il CT del ricorrente abbia formulato osservazioni critiche, la percentuale totale di invalidità permanente della capacità lavorativa nella misura del **70%**, a far data, riguardo al consolidamento dell'invalidità, quanto meno dal [REDACTED]
15. Le conclusioni così raggiunte dall'ausiliario devono essere condivise e poste a base della presente pronuncia in quanto vanno condivise e poste a base della presente pronuncia essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri della scienza medico-legale e correttamente applicati alla fattispecie; esse sono inoltre sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
16. Sotto un secondo profilo, ad avviso del giudicante, risulta dirimente (e assorbente ogni altra questione) osservare che, come risulta dal Foglio Matricolare e Caratteristico prodotto dalle p.a. convenute *sub* doc. 12, il Caporale [REDACTED] è stato "***collocato in congedo illimitato per fine ferma BREVE***" in data [REDACTED]
17. Risulta, quindi, provato *per tabulas* il fatto che la cessazione del rapporto di impiego (a tempo determinato, i.e. temporaneo) intercorso tra [REDACTED] e il Ministero della Difesa sia da imputare alla naturale scadenza del periodo di ferma, e non alla sua inidoneità al S.M.I. per la patologia contratta in servizio, del resto accertata dalla C.M.O. soltanto il successivo [REDACTED] (doc. 3 fasc. ric.).
18. In altri termini, i documenti in atti attestano come il rapporto di impiego (trattandosi di volontario, ricorre quel requisito della spontaneità che la Suprema Corte esige ai fini della configurabilità del rapporto di pubblico impiego, v. Cass., ss.uu., n. 3040/2013) intercorso tra [REDACTED] e il Ministero della Difesa si sia risolto per causa del tutto indipendente dalla grave patologia contratta dal ricorrente e che come tale avrebbe prodotto l'automatico effetto estintivo che le è proprio quand'anche [REDACTED] non fosse stato affetto dalla infermità poi diagnosticatagli.
19. Estranea al *thema probandum et decidendum* del presente giudizio e, pertanto, non sindacabile da questo giudice ex art. 112 c.p.c., è, invece, la ben diversa questione relativa al fatto che a seguito del giudizio di inidoneità al S.M.I. a [REDACTED] è stata preclusa qualunque eventuale *chance* di instaurare nuovamente con il Ministero della Difesa, quale militare, un rapporto di servizio.
20. Viceversa, reputa il giudicante, alla luce delle conclusioni del CTU sopra esaminate, che l'odierno ricorrente abbia diritto a percepire, con decorrenza dal [REDACTED], l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 (esteso alle vittime del dovere - cui il ricorrente è pacificamente equiparato - dal d.p.r. n. 243/2006 con decorrenza 1 gennaio 2006) e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4 l. n. 206/2004 (esteso alle vittime del dovere dal 1 gennaio 2008).
21. Come è noto, infatti, in base alle succitate disposizioni, "1. ***A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4***



dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca **una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa**, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n.302 del 1990, un **assegno vitalizio**, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.”, e “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'**invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa**, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno **speciale assegno vitalizio**, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.”.

22. Non si ritiene, poi, doversi procedere in questa sede ad alcuna *compensatio lucri cum damno*, posto che, al di là di ogni possibile ulteriore considerazioni al riguardo, le p.a. resistenti hanno sollevato la relativa eccezione con riguardo alle “*somme, eventualmente accertate dal T.A.R. a titolo risarcitorio, in via definitiva prima della definizione del presente giudizio*”.
23. Infine, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 2, co. 1 d.p.r. n. 510/99.
24. Alla luce della solo parziale fondatezza del ricorso, le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà e il Ministero della Difesa deve essere condannato a rifondere al ricorrente la restante metà, liquidata come in dispositivo considerando lo scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 trattandosi di causa di valore dichiarato indeterminabile.
25. Le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico del Ministero della Difesa.

#### P.Q.M.

il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, **disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione**,

- 1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente, con decorrenza dal [REDACTED] l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4 l. n. 206/2004, entrambi soggetti a perequazione automatica;
- 3) condanna il Ministero della Difesa a riconoscere al ricorrente tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico di legge;
- 4) respinge ogni altra domanda;
- 5) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente la restante metà che, ex D.M. n. 55/14 e n.



- 37/18, liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 6) pone in via definitiva a carico del Ministero della Difesa le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto.

Firenze, [REDACTED]

Il Giudice del Lavoro  
Carlotta Consani

